

# **STATUTO**

## **ASSOGRUPPI OTTICA**

### **Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita Assogruppi Ottica, l'Associazione Nazionale dei Gruppi Organizzati dell'Ottica.

### **Art. 2 SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede in Milano, viale Restelli 3, 20124. Essa ha durata illimitata.

### **Art. 3 OGGETTO**

L'Associazione, apolitica, asindacale, e senza fini di lucro, ha per scopo di:

a)

riunire imprese, associazioni e consorzi operanti nella distribuzione al dettaglio nel settore ottico, per la trattazione di questioni di comune interesse;

b)

tutelare gli interessi degli Associati assumendo la rappresentanza nei rapporti con le autorità competenti, le Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche, con gli enti e le organizzazioni politiche, sindacali, sociali, culturali, in Italia e all'estero;

c)

Assistere gli Associati in tutte le questioni riguardanti le problematiche legislative, tecniche, scientifiche, fiscali, informatiche;

d)

raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e le attività degli Associati, favorendo il monitoraggio del settore ottico, anche dialogando con le rappresentanze associative degli altri soggetti operanti nel settore: industria, distribuzione e sindacati;

e)

incentivare l'associazionismo economico tra ottici indipendenti;

f)

promuovere e organizzare attività ausiliarie per gli Associati, intese al miglioramento tecnico scientifico, e di immagine del settore ottico, curando o favorendo pubblicazioni e convegni, organizzando campagne di informazione al pubblico, promuovendo i rapporti con l'Università, le scuole e le comunità culturali, partecipando a manifestazioni fieristiche, promuovendo corsi di formazione per gli Associati.

2. L'Associazione svolgerà ogni altra attività, comunque connessa a quelle indicate, utile al conseguimento degli scopi sociali, sia in Italia sia all'estero.

#### **Art. 4 ASSOCIATI**

1. Possono aderire all'Associazione tutti i Gruppi Organizzati aventi personalità giuridica che operino nel settore dell'ottica e in linea con la legislazione vigente.

2. Sono esplicitamente escluse dall'Associazione imprese che operino in maniera esclusiva attraverso catene di punti vendita in proprietà o direttamente controllati.

3. La domanda d'ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante deve contenere un'esplicita dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Statuto e i seguenti allegati:

a) elenco dei punti vendita che aderiscono all'organizzazione;

b) statuto e/o regolamento di gruppo;

c) contratto d'associazione, in caso di consorzi, associazioni o cooperative, e/o contratto d'affiliazione commerciale, in caso di società di capitali, in linea con la vigente normativa sul franchising;

d) altri documenti, esclusivamente concernenti la proposta di affiliazione all'ottico indipendente, che la Segreteria riterrà opportuno richiedere.

4. Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti, ammette il nuovo Associato, vista la relazione del Segretario Generale.

5. L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo a una domanda d'associazione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.

6. Gli Associati si impegnano a non svolgere azioni volte a porre in cattiva luce l'attività di altre organizzazioni aderenti all'Associazione nei confronti della categoria degli ottici o che configurino un comportamento di concorrenza sleale. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 8, lett. h) del presente Statuto, approverà un codice deontologico che regoli la materia e al quale gli Associati dovranno attenersi.

7. La qualità d'Associato non attribuisce alcun diritto di natura patrimoniale né sul reddito né sul patrimonio dell'Associazione.

8. L'Associato, per partecipare all'attività dell'Associazione, nomina un suo rappresentante. Detta persona è il rappresentante ufficiale e plenipotenziario nei confronti dell'Associazione. In caso d'impedimento è ammessa la delega sottoscritta ad altra persona. Il delegato è plenipotenziario nei confronti del delegante.

9. Gli Associati sono impegnati al versamento della quota d'ammissione, ove deliberata, e della quota associativa, stabilita d'anno in anno dall'Assemblea dell'Associazione, per tutta la durata della loro appartenenza all'Associazione. Il mancato versamento dell'eventuale quota d'ammissione e della quota associativa entro tre mesi dall'invio della richiesta esclude dal diritto di voto e da qualunque altra attività sociale.

10. Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

11. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

a) per dimissioni volontarie;

b) per il venire meno di uno o più dei requisiti di cui all'art. 4;

c) per morosità a causa di mancato pagamento delle quote dovute. La delibera di cancellazione spetta al Consiglio Direttivo;

d)

per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale degli Associati. L'Associato radiato non può più essere riammesso.

12. Gli Associati decaduti per morosità e che abbiano avuto parte attiva nelle attività associative possono essere riammessi solo se verseranno tutte le quote di ammissione e le quote associative annuali arretrate con la maggiorazione degli interessi legali.

13. Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, l'Associato escluso può proporre, entro trenta giorni dalla dichiarazione di morosità o radiazione, le proprie controdeduzioni all'Assemblea che potrà accoglierle o respingerle. confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio in modo inoppugnabile.

## **Art. 5 QUOTA ASSOCIATIVA, CONTRIBUTIONI E PATRIMONIO**

1. L'Assemblea delibera di anno in anno l'eventuale quota d'ammissione e la quota associativa, nonché eventuali contribuzioni straordinarie.

2. La quota associativa sarà determinata ripartendo il budget annuale previsionale secondo un duplice criterio, il 50% in modo capitaro e l'altro 50% calcolato in base al numero dei punti vendita di ogni gruppo. Qualora un gruppo si trovasse a pagare più della metà del totale quote associative previsto, la percentuale della quota capitaria sarà modificata da una Assemblea straordinaria per evitare che un singolo socio detenga la maggioranza dei voti in Assemblea ex art.7.3.

3. Il versamento della quota associativa annuale, che andrà a costituire un fondo comune indivisibile, dovrà avvenire in due quote nel corso dell'anno o entro i termini fissati ogni anno dalla Assemblea. La ripartizione

delle eventuali quote straordinarie tra gli Associati sarà decisa nel corso dell'Assemblea dedicata alla loro ratifica.

4. La quota associativa annuale e le eventuali quote straordinarie a carico degli Associati deliberate dall'Assemblea sono, comunque, dovute dagli Associati che decidano di cessare il rapporto associativo successivamente alla predetta Assemblea salvo che gli stessi Associati non abbiano manifestato in sede assembleare il loro dissenso.

5. Le quote straordinarie devono essere approvate dalla maggioranza dell'Assemblea e nessun Associato può considerarsi esente dal versamento.

6. Oltre che dalle quote associative, l'attività dell'Associazione può essere sostenuta:

a) da versamenti volontari degli Associati;

b) da eventuali contribuzioni straordinarie, deliberate dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario approvato;

c) da contribuzioni della Pubbliche Amministrazioni, di Enti in genere, d'Istituti di Credito, d'Aziende e/ o d'altre Organizzazioni Pubbliche e Private;

d) dalle rendite immobiliari, ove sussistano;

e) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

7. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

#### **Art. 6 ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

a) l'ASSEMBLEA

b) il CONSIGLIO DIRETTIVO

d) il PRESIDENTE

L'Assemblea, ove lo riterrà opportuno, potrà nominare i seguenti organi:

a) il COLLEGIO DEI PROBIVIRI

b) il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c) le COMMISSIONI

d) il SEGRETARIO GENERALE

#### **Art. 7 ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea degli Associati può tenersi in seduta Ordinaria e Straordinaria.
2. L'Assemblea è costituita dai Rappresentanti degli Associati ai sensi dell'art. 4.
3. Ogni Associato rappresentato in Assemblea avrà diritto a un numero di voti pari alla percentuale della propria quota associativa sul totale quote annue previsto, come determinato dal precedente art. 5.2.
4. E' ammessa la delega del diritto di voto a favore di altro Associato.
5. Ogni Associato non potrà avere più di una delega.
6. All'Assemblea partecipano il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, i rappresentanti degli Associati, nonché i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri e delle Commissioni, ove costituite, senza diritto di voto, a meno che tale diritto non competeva loro in qualità di rappresentante di un Associato o suo delegato.
7. La ripartizione dei costi e l'entità delle quote annuali avverrà secondo il duplice criterio capitaro e proporzionale.
8. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno. Una volta all'anno nei quattro mesi successivi alla chiusura di ogni anno sociale per l'approvazione del rendiconto e un'altra volta entro l'undicesimo mese dall'inizio dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
9. La convocazione spetta al Presidente, al Consiglio Direttivo o agli Associati su istanza motivata. La convocazione, che deve comprendere l'ordine del giorno, è effettuata via e-mail e deve pervenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento da altro soggetto nominato direttamente dall'Assemblea.
10. L'Assemblea può essere convocata sia in prima sia in seconda convocazione nello stesso giorno. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli Associati e in seconda convocazione per qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
12. E' validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i componenti del Collegio dei Revisori se nominato.
13. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
14. Per la nomina dei membri del Collegio dei Proviviri nonché del Collegio dei Revisori è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti.
15. L'Assemblea Straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza degli Associati. Essa delibera sui seguenti argomenti:
  - a) modifiche dello Statuto per le quali occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  - b) lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati
16. Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere, fra i rappresentanti degli Associati (art. 4), le seguenti cariche: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti. Coloro i quali ricoprono cariche elettive decadono di diritto dalla carica alla cessazione della delega di rappresentanza del proprio Gruppo di appartenenza e nel caso in cui l'Associato rappresentato perda la qualifica di Associato.
- b) nominare e revocare il Segretario Generale;
- c) determinare le direttive dell'attività associativa e l'esame di qualsiasi argomento rientrante nell'oggetto dell'Associazione e dei problemi di carattere generale del settore;
- d) nominare Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinate materie e attività, qualora il budget previsto sia superiore ai 10.000 Euro, inserendo anche soggetti esterni agli Associati, definendone altresì i criteri e le modalità di funzionamento nonché il relativo budget operativo;
- e) prendere decisioni che implicino impegni di condotta comune per tutti gli Associati;
- f) decidere le iniziative che implicino una contribuzione straordinaria e il criterio di riparto, se deliberato difformemente dall'art. 5 primo comma;
- g) determinare gli importi della quota associativa e della eventuale quota d'ammissione se deliberata;
- h) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sul contraddittorio instaurato da un potenziale Associato avverso al diniego di accettazione da parte del Consiglio Direttivo alla richiesta di Associazione;
- j) deliberare le eventuali modifiche al presente Statuto;
- k) ratificare i Regolamenti attuativi redatti dal Consiglio;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di tre membri fino a un massimo di sette, tra cui il Presidente.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti degli Associati, restano in carica due anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure sia richiesto da almeno due Consiglieri. La convocazione che deve comprendere l'ordine del giorno è effettuata tramite e-mail e deve pervenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione, o in casi eccezionali d'urgenza, almeno 3 giorni prima.
4. Copia della convocazione deve essere inviata per conoscenza a tutti gli Associati presso le loro sedi a mezzo posta elettronica.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Oltre ai Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Segretario Generale e i membri del Collegio dei

Revisori dei Conti, senza diritto di voto, nonché qualsiasi altro soggetto anche non Associato invitato dal Consiglio per particolari materie e competenze. Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) promuovere e attuare quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutarî;
- b) dare attuazione alle delibere dell'Assemblea e sovrintendere l'amministrazione ordinaria della Associazione;
- c) nominare i rappresentanti della Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e Organizzazioni o per incarichi speciali e per determinati atti che si occupino di problematiche di specifico interesse del settore;
- d) decidere circa l'ammissione degli Associati;
- e) predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, previa trasmissione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea al Collegio dei Revisori, ove esistente,
- f) predisporre entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo e trasmetterlo, unitamente alla relazione sulla gestione, al Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea degli Associati;
- g) proporre all'Assemblea la eventuale quota d'ammissione, la quota annua ed eventuali contribuzioni straordinarie;
- h) predisporre uno o piú Regolamenti atti a definire modalit  attuate delle disposizioni del presente Statuto;
- i) compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, che non siano espressamente riservati all'Assemblea degli Associati dalla legge o dal presente Statuto.
- j) nominare Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinate materie e attivit , qualora il budget previsto non sia superiore ai 10.000 Euro inserendo anche non Associati privi di voto, definendone altres  i criteri e le modalit  di funzionamento nonch  il relativo budget operativo;

7. Il Consiglio Direttivo pu  delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri membri. Delle decisioni assunte in base a delega, il Presidente e gli altri Consiglieri devono informare il Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del proprio componente che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo per tre volte consecutive.

9. Nel caso in cui cessi un Consigliere, il Consiglio provveder  alla sua sostituzione per cooptazione. Il Consigliere cos  nominato rester  in carica sino alla successiva Assemblea, che provveder  alla sua conferma o alla nomina di un nuovo Consigliere in sua sostituzione. 10. Nei casi d'assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente pu  assumere ogni determinazione di competenza del Consiglio Direttivo, con immediata efficacia anche nei confronti dei terzi, sottoponendo le decisioni assunte per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva.

11. La carica di Consigliere   personale e gratuita. E' previsto un rimborso spese.

## **Art. 9 SEGRETARIO GENERALE**

1. E' eventualmente nominato dall'Assemblea cui risponde del proprio operato, fatto salvo per le materie che siano di competenza esclusiva di altri organi sociali a norma del presente Statuto o del Codice Civile. Non ha diritto di voto.

a) Il Segretario Generale dà attuazione alle disposizioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

b) Sovrintende a tutti gli uffici e servizi e provvede al buon andamento di essi.

c) Può rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni di cui al punto b) dell'oggetto sociale, con esclusione di ogni potere di firma che resta di spettanza del Presidente, fatte salve eventuali deleghe o procure speciali in relazione all'assunzione di obbligazioni che ricadono in capo all'Associazione.

d) Presenza in nome della Associazione alle manifestazioni.

e) Partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura la redazione e tenuta dei libri dei verbali delle riunioni dei predetti organi sociali, sottoscrivendoli congiuntamente al Presidente.

f) E' affidatario della Tesoreria che può gestire direttamente o indirettamente mediante delega a un collaboratore individuato dal Presidente.

2. Al Segretario è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e un compenso commisurato all'attività svolta, le cui modalità e importo massimo annuo sono fissati dall'Assemblea con la maggioranza prevista per le delibere di spesa.

#### **Art. 10 PRESIDENTE**

1. L'Assemblea elegge a maggioranza il Presidente. Il Presidente resta in carica finché l'Assemblea non decide di destituirlo. Il Presidente rappresenta l'Associazione. Gli competono la rappresentanza e la firma associativa di fronte a terzi e in giudizio.

2. In particolare:

-convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee;

-dirige le discussioni e determina il modo delle votazioni;

-firma col Segretario Generale il libro verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli atti dell'Associazione;

3. La carica di Presidente è personale e gratuita. E' previsto il rimborso delle spese documentate.

#### **Art. 11 LE COMMISSIONI**

1. Le Commissioni sono composte di un massimo di cinque membri nominati fra gli aderenti alle Organizzazioni associate ad Assogruppi Ottica, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea qualora sia previsto un budget di spesa superiore a 10.000 Euro.

2. Il Consiglio Direttivo o l'Assemblea ne definisce i criteri e le modalità di funzionamento nonché il relativo budget operativo.

3. La Commissione può eleggere al suo interno un Responsabile.

4. La Commissione si riserva il diritto di invitare soggetti esterni a partecipare ai lavori.



5. Ciascuna Commissione dovrà in ogni caso relazionare al Presidente e al Consiglio Direttivo con cadenza mensile, o quando richiesto, e potrà rappresentare l'Associazione nei limiti indicati, per le materie a essa pertinenti.

#### **Art. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che restano in carica due anni e sono rieleggibili. Al Collegio è demandata la soluzione di ogni questione e la composizione delle vertenze relative all'attività dell'Associazione che dovessero insorgere tra Associati o tra organi dell'Associazione, riguardanti la corretta interpretazione delle norme del presente Statuto. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

2. In caso di necessità l'Associato porta la propria denuncia a conoscenza del Segretario Generale che provvede a incaricare il Collegio dei Probiviri.

3. Le cariche del Collegio dei Probiviri sono personali e gratuite. E' previsto un rimborso spese.

#### **Art. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di uno o tre membri scelti dall'Assemblea per capacità professionali riconosciute o per titoli.

2. I Revisori durano in carica due anni. I Revisori scaduti restano comunque nell'Ufficio fino a che non subentrino in carica i loro successori e dovranno intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, di norma, almeno con cadenza trimestrale.

4. Le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti sono personali (non aziendali) e gratuite, fatto salvo che non siano affidati a soggetti iscritti all'Albo nazionale dei Revisori Contabili. A questi possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n.645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n.239, convertito in legge 3 agosto 1995, n.336 e successive modificazioni e integrazioni per il Presidente del Collegio sindacale della società per azioni.

5. In ogni caso è garantito l'integrale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

#### **ART. 14 -BILANCIO ED ESERCIZI SOCIALI**

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **ART. 15 -CONTROVERSIE TRA ASSOCIATI**

1. Le eventuali controversie tra gli Associati e tra gli Associati e l'Associazione saranno sottoposte al Collegio dei Probiviri, ove esistente, per un tentativo di conciliazione, prima di adire la via legale.
2. L'eventuale foro competente è quello di Milano.

#### **ART. 16 – COLLABORAZIONI**

1. L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di quella di persone o organizzazioni che saltuariamente vogliono mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole attività d'interesse collettivo. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **ART. 17 -LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:
  - a) il libro dei verbali delle Assemblee;
  - b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
  - c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori;
  - d) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Probiviri;
  - e) il libro Associati;
  - f) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

#### **ART. 18 -SCIoglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 N. 662, sulla diversa destinazione imposta dalla legge.

Modificato dall'Assemblea degli Associati riuniti in Assemblea Straordinaria l'8 luglio 2015.

#### **Il Presidente**

Andrea Garagnani